**CONVENZIONE DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE ABRUZZO (T.in.A)**

**TRA**

**SOGGETTO PROMOTORE/ATTUATORE/FINANZIATORE**:

L’Unione dei Comuni Montani della Laga, abilitato a promuovere tirocini in Regione Abruzzo, in quanto rientrante nella seguente fattispecie di Unione di comuni Montani - Zona di Gestione Sociale n. 1 dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 24 Gran Sasso Laga, di cui all’art. 5 delle linee guida in materia di tirocini di inclusione sociale, approvate con D.G.R. n.875 in data 29.12.2020. con sede legale nel Comune di Torricella Sicura Prov. Teramo Cap 64010 in Via Giorgio Romani n 1 codice fiscale/partita Iva 01920920673, rappresentato dal Sig. Minosse Gabriele nato/a Teramo il 2.04.1964 C.F. MNSGRL64D02L103N, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, ivi domiciliato/a per la carica.

**E**

**SOGGETTO OSPITANTE:**

Comune di Rocca Santa Mariacon sede legale nel Comune di Rocca Santa Maria Prov. TE Cap 64010 in Via Frazione Imposte, codice fiscale/partita Iva 80005510674, rappresentato dal Sig. Lino Di Giuseppe nato/a Teramo il. 14/04/1974 in qualità di Sindaco – legale rappresentante pro tempore,

**VISTI**

* L’accordo della Conferenza Permanente Stato Regioni e Province autonome sottoscritto il 22 gennaio 2015 recante “*Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione*”;
* la D.G.R. n.875 del 29.12.2020. che approva “Linee guida Regione Abruzzo per l’attivazione dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, in attuazione delle linee guida approvate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 22 gennaio 2015”, d’ora in poi, denominate per brevità “linee guida regionali”
* Vista la Delibera di giunta dell’Unione dei Comuni Montani della Laga n. 20 del 31.05.2021

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 - (Oggetto)**

**1**. Il Soggetto ospitante si impegna, su proposta del soggetto promotore ed attuatore ad ospitare in qualità di tirocinanti, presso le proprie unità operative site nella Regione Abruzzo, i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dalle linee guida regionali, ed inseriti in un percorso progettuale riabilitativo e/o terapeutico e/o di inclusione socio/lavorativa di cui il tirocinio rappresenta uno degli strumenti.

**2.** Durante lo svolgimento dell’esperienza di tirocinio non viene ad istaurarsi alcun rapporto giuridico di lavoro con il soggetto ospitante. Il tirocinio di cui alla presente convenzione non concorre, inoltre, a determinare la copertura della quota di riserva, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 68/99. Per le particolari caratteristiche e natura del tirocinio di cui alla presente convenzione, l'attivazione dello stesso tirocinio non può essere inserita tra le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'art. 11 della Legge n. 68/99.

**ART. 2 - (Modalità di attivazione del tirocinio)**

1. Il/i tirocinio/i sono svolti sulla base della presente Convenzione nonché nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi, gli obblighi, le condizioni, i presupposti, la durata e le modalità stabilite nelle linee guida regionali.
2. Gli obiettivi, le modalità, la durata e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Personalizzato (PP), che dovrà contenere gli elementi essenziali previsti dalle linee guida regionali e essere predisposto tenendo conto della valutazione redatta e sottoscritta dal Soggetto Attuatore.
3. Le parti sono tenute a consegnare al tirocinante copia del Progetto Personalizzato e gli estremi della convenzione.

**ART. 3 - (Obblighi del Soggetto Promotore/Attuatore/Finanziatore)**

**1.** Gli obblighi ed i compiti in capo al Soggetto promotore sono puntualmente descritti all’art 6 delle linee guida regionali. Spetta, in particolare, al Soggetto promotore il presidio della qualità e della correttezza dell’esperienza, dell’apprendimento nel tirocinio, anche attraverso un’attività periodica e documentata di controllo e verifica *in itinere,* nonché il compito di contribuire al monitoraggio annuale.

**ART. 4 - (Obblighi del Soggetto Ospitante)**

**1.** Il Soggetto ospitante garantisce lo svolgimento del tirocinio in coerenza con gli obiettivi del Progetto Personalizzato (PP). Lo stesso è tenuto ad osservare tutti gli obblighi ed i compiti puntualmente indicati all’art.8, delle linee guida regionali. Allo scopo, il rappresentante legale del Soggetto ospitante rilascia al Soggetto promotore, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo lo schema approvato dalla Regione Abruzzo, con la quale attesta il possesso dei previsti requisiti e condizioni.

**ART. 5 - (compiti del Soggetto Promotore/Attuatore/Finanziatore)**

1. Il Soggetto Attuatore, che è il soggetto giuridico che ha in carico la persona, provvede ad attestare la ragione dell’attivazione del tirocinio tramite una valutazione che specifichi le finalità che si intendono conseguire. Tale valutazione sarà allegata o contenuta nel Progetto Personalizzato (PP).
2. II Soggetto Attuatore, che ha in carico il tirocinante, nomina un *Case Manager*, che diventa il coordinatore/gestore del caso specifico, e si fa carico del percorso individuale della persona, divenendo responsabile dell’effettiva continuità del percorso stesso, ed adempiendo ai compiti di cui all’art. 9, comma 3, delle linee guida.

**ART. 7 - (Tutoraggio)**

**1.** Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del Soggetto promotore e dal tutor del Soggetto ospitante, e dal *Case Manager* del Soggetto Attuatore. I riferimenti dei Tutor e del *Case Manager* e i relativi compiti e responsabilità sono indicati nel Progetto Personalizzato (PP).

**ART. 8 - (Diritti e doveri del tirocinante)**

**1.** Al tirocinante devono essere garantiti tutti i diritti e le misure, in particolare in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008), previsti nelle linee guida regionali. Il tirocinante ha, invece, l’obbligo di attenersi a quanto previsto all’art. 12, delle linee guida regionali.

**ART. 9 – (Indennità di partecipazione)**

1. Il Soggetto Ospitante corrisponde al tirocinante un’indennità per la partecipazione al tirocinio, nella misura stabilita all’art. 15, comma 4, delle linee guida regionali, secondo l’impegno orario settimanale del tirocinante, al superamento delle soglie delle presenze mensili previste dal medesimo art. 15 delle linee guida, fatte salve diverse disposizioni e programmi europei, nazionali e regionali.

L’importo dell’indennità corrisposta a ciascun tirocinante è indicato all’interno del PP.

Nel caso in cui l’indennità di partecipazione sia corrisposta da un Soggetto Finanziatore pubblico, le parti che sottoscrivono la presente convenzione danno atto che la copertura finanziaria dell’indennità è assicurata dal provvedimento prot. n…. in data……… assunto da………………….., denominazione progetto…………………..CUP (Codice Unico Progetto)…………….

**ART. 10 – (Garanzie assicurative e COB)**

**1**. Il Soggetto promotore è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi, con idonea compagnia assicuratrice, per tutta la durata del /dei tirocinio/i oggetto della presente convenzione, comprese eventuali sospensioni e proroghe e le eventuali attività fuori sede. Con la presente convenzione si stabilisce che l’obbligo assicurativo viene assolto dal Soggetto Ospitante

**2**. I tirocini di cui alla presente convenzione, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria di avvio, proroga o cessazione, ai sensi delle disposizioni vigenti, da parte del Soggetto ospitante.

**ART. 11 – (Durata)**

**1**. La presente convenzione ha durata dal ..../..../..../ al .../.../.....(*max 3 anni*)

**2.** La presente convenzione non è tacitamente rinnovabile ed è da considerarsi automaticamente risolta in caso di perdita dei requisiti da parte del Soggetto promotore o del Soggetto ospitante o di violazioni non sanabili che comportano l’interdizione dall’attivazione di nuovi tirocini, fatto salvo comunque l’obbligo di conclusione delle esperienze di tirocinio eventualmente ancora in corso alla data di notifica del provvedimento di interdizione. Tutte le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare all’altra parte con raccomandata A.R. ovvero mediante p.e.c. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita. In ogni caso dovrà essere assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

**ART 12 – (Attestazione dell’attività svolta)**

**1**. Al termine del tirocinio, sulla base del PP e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un’Attestazione finale, in conformità al modello approvato dalla Regione Abruzzo.

**ART. 11 – (Privacy)**

**1.** Il Soggetto promotore, il Soggetto ospitante, il Soggetto Attuatore ed il soggetto Finanziatore si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di tutte le attività riconducibili alla presente convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 196/03 (Codice protezione dei dati personali, per quanto compatibile.

**ART. 13 - (Imposta di bollo e registrazione)**

**1.** La presente convenzione viene redatta in un unico originale conservato dal Soggetto promotore ed è soggetta ad imposta di bollo (D.P.R. 642/1972), con onere a carico del Soggetto Promotore Sarà registrata in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

**ART. 14 - (Foro competente e rinvio a norme di legge)**

**1.** Per ogni eventuale controversia dovrà intendersi competente il Foro di Teramo (**12**).

**2.** Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alle linee guida regionali in materia, nonché alle altre disposizioni statali e regionali vigenti in materia, comunque denominate.

Luogo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ data ..../..../..../ prot. n.....**.......**

Il rappresentante legale del Soggetto Promotore, Attuatore e Finanziatore(firma)

Il rappresentante legale del Soggetto Ospitante(firma).